

	PROVINCIA DI ORISTANO	
	SCRITTURA PRIVATA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI LA PROGETTAZIONE , DIREZIONE	
	LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DEL RETICOLO	
	IDROGRAFICO PROVINCIALE 2026 – INTERVENTI SU CRITICITÀ PUNTUALI. CUP F57G26000100002 –	
	CIG: XXXXXXXXXXXXX	
	REG. N. XXXX/2026	
	L’anno 2026 il giorno XX del mese di xxx,	
	TRA	
	La Provincia di Oristano, Via Carboni – C.F. 80004010957, nella persona del Dirigente del Settore Ambiente e Attività Produttive, dott. Raffaele Melette, per conto del quale agisce ed interviene in forza del decreto dell'Amministratore Straordinario della Provincia n. n. 25 del 29/11/2024, in seguito denominato “Committente”; e Ing. xxxxxxxx , nato a xxxxxxxxxx il xxxxxxxxxx residente a xxxxxxxxx in via xxxxxxxxxxxx , iscritto all’ordine degli Ingegneri di xxxxxxxx con matricola n.xxxxxxx, C.F. xxxxxxxxxxxxxx, P. I.V.A. xxxxxxxxxxxxxxxxx,	
	di seguito denominato semplicemente “Professionista”	
	PREMESSO:	
	che con determinazione del dirigente del Settore Ambiente e Attività Produttive n. xxxx del xxxxxxxx si è proceduto all’affidamento a favore del Ing. xxxxxxxx, dell’incarico professionale in oggetto e con la stessa determinazione è stato assunto l’impegno di spesa di € xxxxxxxx sul capitolo di bilancio capitolo n. 292893 – cod. 2020202 “interventi di manutenzione ordinaria e pulizia nei corsi d'acqua ricadenti nel territorio provinciale ”;	
	- che l’operatore economico ha costituito la cauzione definitiva, prevista dall'art. 53 co.4 del D.Lgs. n.36/2023, mediante polizza rilasciata da xxxxxxxx , n xxxxxxx del xxxxxxx di € xxxxxx; la stessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se materialmente non allegata. Tutto ciò	
	preMESSO, fra le parti come sopra rappresentate si conviene e si stipula quanto	

	segue:	
	ART. 1 - oggetto dell'incarico	
	La Provincia di Oristano, nella persona, Dott. Raffaele Melette, in qualità di Dirigente del Settore	
	Ambiente e Attività Produttive, per conto e negli interessi dell’Amministrazione predetta, in	
	esecuzione della determinazione n. xxxx del xxxxxxxxx, affida al Professionista che accetta,	
	assumendone le relative e connesse responsabilità professionali, l’incarico per la redazione del	
	progetto, direzione lavori e coordinamento sicurezza dei lavori di manutenzione idraulica del Rio	
	Sant’Elena nel comune di Simaxis.	
	ART. 2 - Sorveglianza e direzione svolgimento dell'incarico	
	L'incarico di cui al precedente articolo sarà svolto sotto la direzione del Responsabile Unico del	
	Progetto che si riserva, in qualsiasi momento, di impartire le istruzioni al professionista secondo le	
	norme, regolamenti e Capitolato Generale dei LL.PP. che il professionista dichiara di conoscere e di	
	accettare in ogni sua parte e dei quali documenti dichiara di obbligarsi, con la presente convenzione,	
	ad osservare le relative disposizioni.	
	ART. 3 - Documenti che fanno parte del contratto	
	Fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto anche se materialmente non allegati:	
	• Patto d’Integrità;	
	ART. 4 - Norme da osservare per la progettazione	
	Il progetto dovrà essere completo di tutti gli elaborati necessari e redatto con l'osservanza delle norme	
	per la compilazione dei progetti di opere dello Stato, al D.Lgs. n. 36/2023, e con particolare	
	richiamo alle linee guida allegate alla “Direttiva per la manutenzione degli alvei e la gestione dei	
	sedimenti in attuazione degli artt. 13 e 15 delle N.d.a. del Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico	
	della Sardegna (PAI)” emanata dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino regionale con	
	deliberazione n.3 del 07/07/2015. In sede di redazione del progetto il professionista dovrà inoltre	

	provvedere, se necessario, agli opportuni contatti con il Genio Civile, con le Amministrazioni Comunali,	
	con il Servizio Valutazioni Incidenza Ambientale, con l' Agenzia regionale del distretto idrografico della	
	Sardegna, con l'Ufficio Tutela Paesaggio, con l'Ispettorato Forestale, e con qualunque altro Ente, per	
	adeguarsi, nell'espletamento dell'incarico, alle prescrizioni che tali Enti impartissero, nonché fornire	
	tutta la documentazione atta alla richiesta del rilascio degli eventuali nulla osta necessari.	
	ART. 5 - Oggetto delle prestazioni	
	L'affidamento riguarda lo svolgimento dei servizi tecnici di ingegneria e architettura connessi ai lavori	
	di manutenzione ordinaria del reticolo idrografico provinciale, consistenti in interventi puntuali volti:	
	• al mantenimento della funzionalità idraulica degli alvei;	
	• alla riduzione del rischio idraulico localizzato;	
	• alla tutela delle infrastrutture interferenti.	
	Gli interventi sono individuati nel Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP) allegato e dovranno	
	essere eseguiti:	
	• entro i limiti della disponibilità finanziaria;	
	• secondo l'ordine di priorità definito nel DIP;	
	• sulla base della valutazione dello stato degli alvei effettuata dal progettista e approvata dal	
	Responsabile di Progetto.	
	• Con la seguente tempistica: - Redazione PFTE: 30 giorni dall'avvio del servizio -- Redazione PE: 30	
	giorni dall'approvazione del PFTE.	
	L'Amministrazione committente, sia per l'elevatezza della spesa o per altro insindacabile motivo, si	
	riserva comunque la facoltà di non concedere l'autorizzazione al proseguimento di ulteriori fasi della	
	progettazione, rispetto a quella presentata, dichiarando esaurito l'incarico senza possibilità o reclamo	
	da parte del professionista incaricato e senza che ciò dia diritto al medesimo professionista di avanzare	
	richieste di risarcimento danni.	

	ART. 6 - Termini per la presentazione degli elaborati	
	Il Professionista dovrà presentare il progetto esecutivo in n. 01 copie cartacee e su supporto	
	informatico (in formato pdf per tutti gli elaborati oltre ai files editabili nei formati di scambio comune	
	dwg, doc, xls, rtf, qgis), entro il giorno xxxxxxxxxxxx.	
	ART. 7 - Penale	
	Qualora la consegna degli elaborati non avvenga entro i termini fissati dall'articolo precedente, sarà	
	applicata per ogni giorno di ritardo una penale pari all' 1,00 % (un per mille) degli onorari. La penale	
	sarà trattenuta sul pagamento dell'onorario relativo alle prestazioni effettuate con ritardo. Nel caso in	
	cui il ritardo ingiustificato ecceda i giorni 30 (trenta) , l'Amministrazione resterà libera da ogni impegno	
	verso il professionista inadempiente, senza che quest'ultimo possa pretendere alcun compenso ed	
	indennizzo per onorari e per rimborso spese. Rimane salvo il diritto dell'Amministrazione di agire nei	
	confronti del professionista per il risarcimento dei danni. Per motivi validi e giustificati,	
	l'Amministrazione committente potrà concedere proroghe su motivata richiesta presentata dal	
	professionista. Fino al momento della definitiva approvazione del progetto esecutivo effettuata ai	
	sensi delle vigenti leggi in materia, il progettista si obbliga ad introdurre nel progetto, anche se già	
	elaborato e presentato, tutte le modifiche che a giudizio insindacabile dell'Amministrazione siano	
	ritenute necessarie e da questa richieste per iscritto, al fine di perfezionare l'elaborato. Qualora dopo	
	l'approvazione del progetto l'Amministrazione ritenesse necessario introdurre varianti ed aggiunte al	
	progetto stesso, il progettista si impegna a redigere gli elaborati che all'uopo gli saranno richiesti	
	dall'Amministrazione committente e per i quali saranno applicate le disposizioni previste dai successivi	
	articoli della presente convenzione.	
	ART. 8 - Rimborso forfettario delle spese e Onorario	
	Il corrispettivo per le prestazioni richieste ammonta a complessivi € xxxxxxxx , esclusi contributi	
	previdenziali e iva di legge ; Nel caso in cui l'importo delle opere progettate e/o dirette subisca	

	variazioni in più o in meno rispetto ai preventivati € xxxxxxxx si procederà alla revisione della	
	quantificazione dei corrispettivi per le prestazioni parziali e/o totali secondo le modalità di cui ai	
	precedenti articoli.	
	Qualora nel corso dei lavori si renda necessario redigere una o più perizie, gli onorari verranno calcolati	
	con le stesse modalità appena indicate	
	ART. 9 - Perizie di variante e/o suppletive - progettuali	
	Nel caso in cui, durante l'esecuzione dei lavori progettuali, si renda necessaria una perizia suppletiva	
	e/o di variante, a causa di errori o carenze progettuali, anche se emersi dopo l'approvazione del	
	progetto o durante l'esecuzione dell'opera, il progettista è tenuto a redigere la perizia medesima senza	
	ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione. Se la perizia è redatta non per colpa del progettista, allo	
	stesso spetterà il compenso così come stabilito all'art. 8.	
	Nell'eventualità che in corso d'opera, si rendesse necessaria l'esecuzione di maggiori lavori non	
	previsti nel progetto principale la Direzione dei Lavori avrà obbligo di redigere in seguito ad	
	autorizzazione dell'Amministrazione la perizia suppletiva e di variante completa di tutti gli allegati.	
	Salvo diversa disposizione dell'Amministrazione il professionista curerà la direzione dei maggiori lavori	
	fino alla ultimazione degli stessi.	
	ART. 10 – Modifiche al contratto efficace: prestazioni aggiuntive	
	Nell'eventualità in cui l'Amministrazione Provinciale decida di utilizzare le economie d'asta o di	
	stanziare fondi aggiuntivi al fine di predisporre una Variante ai sensi dell'art. 120 del D. Lgs. n. 36/2023,	
	la presente convenzione si riterrà estesa e regolerà le modalità di svolgimento dell'incarico	
	aggiuntivo. Le prestazioni saranno corrisposte secondo tariffario con l'applicazione dello sconto	
	percentuale offerto in sede di affidamento	
	ART.11 - Proprietà del progetto	
	Il progetto resterà di piena ed assoluta proprietà dell'Amministrazione committente la quale potrà, a	

	suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione come anche introdurvi nel modo e con i mezzi che	
	riterrà più opportuni tutte le varianti ed aggiunte che, a suo giudizio, siano ritenute necessarie senza	
	che al progettista possano essere sollevate eccezioni di sorta e sempreché non venga modificato	
	sostanzialmente il progetto nella parte artistica ed architettonica o nei criteri informativi essenziali.	
	ART. 12 - Inadempienze, decadenza e revoca dell'incarico	
	Nel caso in cui il professionista incaricato non si attenga alle indicazioni formulate dal Responsabile	
	Unico del Progetto o sorgano divergenze con il Committente, quest'ultimo potrà procedere - previa	
	diffida ad adempiere entro un congruo termine - alla sospensione ed alla declaratoria della decadenza	
	dell'incarico, fermo il diritto della Amministrazione Provinciale ad ulteriore risarcimento del danno.	
	Nel caso di revoca dell'incarico, che potrà essere disposta anche per comprovate ragioni di interesse	
	pubblico, gli elaborati progettuali, eventualmente già compilati, diventeranno di proprietà	
	dell'Amministrazione Provinciale. In tal caso sarà riconosciuto al professionista incaricato il compenso	
	per le prestazioni effettivamente effettuate.	
	ART. 13 – Direzione lavori	
	La Direzione dei Lavori dovrà essere svolta in base alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 36/2023 ed al	
	D.M.I.T. n. 49/2018 e di altre disposizioni legislative vigenti. Il Direttore dei lavori ha l'obbligo di	
	trasmettere all'Amministrazione Appaltante, tutte le comunicazioni scritte che intercorreranno tra	
	l'Impresa appaltatrice e la Direzione stessa, in copia autentica, entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla	
	ricezione delle comunicazioni da parte dell'Impresa se ed in quanto dalla stessa non già trasmesse	
	all'Amministrazione per conoscenza, o dalla data di trasmissione di proprie comunicazioni se non già	
	trasmesse all'Amministrazione per conoscenza. Per effetto dell'incarico della Direzione dei Lavori, sul	
	Professionista ricadono gli oneri afferenti a detta funzione, attribuita fino all'approvazione del	
	certificato di regolare esecuzione dei lavori. Sono compresi inoltre in tali oneri la tenuta dei libretti di	
	misura e dei registri di contabilità, la liquidazione e l'assistenza al collaudo. Tutte le spese di direzione,	

	contabilità, misura, liquidazione ed assistenza al collaudo restano a carico del Professionista, per il	
	quale sarà corrisposta una somma calcolate con le stesse modalità di cui al precedente art. 8.	
	L'onorario, da applicarsi a percentuale sulla base di quanto definito al precedente art. 8, sarà calcolato	
	con riferimento all'importo lordo dei lavori che risulterà dal certificato di collaudo o di regolare	
	esecuzione. Al Professionista non è dovuto nessun maggior compenso sugli onorari per la Direzione e	
	contabilità lavori, per la mancanza di personale di sorveglianza e di controllo da parte	
	dell'Amministrazione o per essere i lavori eseguiti in economia. Nell'onorario per la Direzione dei	
	Lavori deve intendersi compreso anche il corrispettivo per la trattazione delle eventuali riserve	
	dell'Impresa, e ciò anche nel caso in cui a questa siano riconosciuti maggiori compensi in dipendenza	
	dell'accoglimento totale o parziale delle riserve stesse. Qualora il Professionista interrompa, senza	
	giustificato motivo, la direzione dei lavori o altra parte dell'incarico di cui alla Parte II^ della presente	
	convenzione, e rifiuti la prosecuzione dell'incarico, dalla liquidazione del compenso spettante fino a	
	quel momento, verranno dedotte le somme necessarie fino alla concorrenza dei maggiori oneri	
	spettanti ad altro Professionista incaricato per il proseguimento delle prestazioni, e comunque in	
	misura tale da compensare tutte le maggiori spese sostenute o da sostenere dall'Amministrazione in	
	seguito a tale fatto. Il conto finale dovrà essere trasmesso entro il termine della scadenza del termine	
	stabilito per la sua compilazione dal Capitolato Speciale d'Appalto dei lavori stessi; in caso di ritardo	
	imputabile al Professionista, sarà applicata a suo carico, senza pregiudizio dei maggiori danni	
	eventualmente arrecati all'Amministrazione, una penale in ragione di € 50,00 (euro cinquanta) , per	
	ogni settimana di ritardo, sull'importo delle competenze professionali della Direzione dei Lavori, che	
	sarà trattenuta sul saldo degli onorari spettanti al Professionista. Nel caso di risoluzione o rescissione	
	del contratto d'appalto dei lavori, a termine delle vigenti disposizioni, spetterà al Professionista una	
	aliquota dell'onorario dovuto, da commisurarsi all'importo complessivo dei lavori eseguiti ed al decimo	
	di quelli non eseguiti fino alla concorrenza dei 4/5 dell'importo contrattuale d'appalto. Il relativo	
	importo sarà liquidato dopo l'avvenuta approvazione del collaudo dei lavori eseguiti.	

	ART. 14 – Compiti del coordinatore per la sicurezza	
	Il professionista svolgerà l’incarico secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 09 aprile 2008 n.	
	81 e s.m.i., recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123" e in base alle	
	disposizioni e direttive che riterrà opportuno impartire l’Amministrazione Provinciale. Il professionista	
	dovrà redigere il Piano di Sicurezza e di Coordinamento ai sensi dell’Art. 100 del D.Lgs n. 81/08 e s.m.i..	
	Il piano di sicurezza e di coordinamento dovrà contenere l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei	
	rischi e le conseguenti procedure esecutive, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per	
	tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e a tutela dei	
	lavoratori. Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento, elaborato in tutte le sue parti secondo il disposto	
	dell’Art. 100 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., dovrà essere presentato contemporaneamente al progetto	
	esecutivo. Qualora la presentazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento venisse ritardata oltre il	
	termine sopra stabilito, sarà applicata una penale dello 0,50% per ogni settimana di ritardo. Il relativo	
	importo sarà trattenuto sul saldo del compenso di cui al successivo art. 15. Nel caso in cui il ritardo	
	ecceda 30 giorni l’Amministrazione resterà libera da ogni impegno verso il professionista	
	inadempiente, senza che quest’ultimo possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per	
	onorari, sia per rimborso spese.	
	ART. 15 – Ulteriori compiti del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione	
	Il professionista ai sensi dell’art. 92 del D.Lgs n. 81/08 e s.m.i., dovrà provvedere:	
	• ad assicurare e controllare l’attuazione delle disposizioni e delle procedure di lavoro contenute nel	
	Piano di Sicurezza e di Coordinamento;	
	• ad adeguare il Piano di Sicurezza e di Coordinamento in relazione all’evoluzione dei lavori e alle	
	eventuali modifiche intervenute;	
	• ad attivare e verificare la cooperazione, il coordinamento e la reciproca informazione tra i vari	
	soggetti produttivi, imprese esecutrici, lavoratori autonomi e datori di lavoro operanti in cantiere;	
	• a comunicare, con cadenza quindicinale mediante relazioni e verbali, il rispetto delle condizioni di	

	sicurezza previste dal piano, eventuali anomalie o inadempimenti da parte dell'impresa; ciò a garanzia	
	del corretto svolgimento del ruolo di coordinatore per l'esecuzione.	
	• a proporre al committente, in casi di grave inosservanza delle norme del Decreto Legislativo n. 81/08	
	e successive modifiche ed integrazioni, la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle Imprese o dei	
	Lavoratori Autonomi responsabili delle stesse dal cantiere o la risoluzione del contratto;	
	• a sospendere in caso di pericolo grave ed imminente, le singole lavorazioni fino alla comunicazione	
	scritta di avvenuto adeguamento.	
	Se l'attività del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione dovesse risultare carente, inefficace	
	e non corrispondente a quanto indicato e previsto dalla normativa e dalla presente convenzione, la	
	Stazione Appaltante si riserva di operare trattenute o penali sui corrispettivi pattuiti e per	
	inadempienze gravi procederà alla revoca dell'incarico.	
	ART. 16 - Personalità dell'incarico	
	Le prestazioni richieste nella presente convenzione, quale contratto d'opera intellettuale, sono	
	infungibili e rigorosamente personali. Al professionista, pertanto, è fatto divieto assoluto di cedere ad	
	altro professionista, in tutto o in parte, l'esecuzione delle prestazioni, oggetto della presente	
	convenzione, potendosi valere solo eccezionalmente e sotto la propria direzione e responsabilità, ai	
	sensi dell'articolo 2232 del Codice Civile, di ausiliari, qualora la collaborazione di questi non sia	
	incompatibile con l'oggetto della prestazione e ne sia informato il Committente. Il mancato rispetto	
	della suddetta disposizione potrà determinare la decadenza dell'incarico a termini del precedente	
	articolo 11.	
	ART. 17 - Modalità di pagamento	
	Il pagamento del corrispettivo dovuto al Professionista è previsto, secondo le seguenti modalità:	
	corrispettivo per la progettazione esecutiva: in un'unica soluzione entro 30 giorni dall'approvazione	
	del progetto esecutivo da parte dell'Amministrazione; c) corrispettivo per la direzione, misura e	

	contabilità, redazione certificato regolare esecuzione: in concomitanza della presentazione degli stati	
	d'avanzamento dei lavori e del conto finale dei lavori;	
	ART. 13 - Controversie con il Committente	
	Tutte le controversie che insorgessero relativamente alla interpretazione ed esecuzione della presente	
	Convenzione saranno possibilmente definite in via amministrativa, sentiti, se del caso, gli ordini	
	professionali competenti. Nel caso di esito negativo del tentativo di composizione in via	
	amministrativa, dette controversie saranno, nel termine di trenta giorni da quello in cui fu	
	abbandonato il tentativo di definizione pacifica deferite alla autorità giudiziaria competente. E' escluso	
	il ricorso al Collegio Arbitrale.	
	ART. 14 – Domicilio legale	
	Per quanto concerne l'incarico affidatogli il Professionista è tenuto ad eleggere domicilio legale nella	
	sede dell'Ente Committente.	
	ART. 15– Patto d'integrità	
	Costituisce parte integrante del presente contratto, benché materialmente non allegato, il patto di	
	integrità che viene sottoscritto dalle parti e tenuto agli atti della Provincia, nonché il Piano di	
	Prevenzione della Corruzione per il triennio 2025/2027 confluito nella sezione 2.3 “Rischi corruttivi e	
	trasparenza” del PIAO 2025/2027, approvato con la deliberazione dell'Amministratore Straordinario	
	n.40/2025 e successivi aggiornamenti che saranno inclusi nel PIAO.	
	ART. 16 - Codice di comportamento	
	La Ditta affidataria, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna a far	
	osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta,	
	gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. n. 62/2013 Codice di comportamento dei dipendenti	
	pubblici, ai sensi dell'art. 2 comma 3 dello stesso D.P.R. nonché il “Codice di comportamento” adottato	
	dalla Provincia di Oristano con deliberazione dell’Amministratore Straordinario n. 97 del 04.09.2024.	
	risulta consultabile al link:	

<https://provincia-oristano.e-pal.it/L190/sezione/download/99779?idSezione=599&sort=&activePage=&search=&>

L'operatore economico si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. n. 62/2013 e sopra richiamati, può costituire causa di risoluzione del contratto. La Provincia, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto alla Ditta aggiudicataria il fatto, assegnando un termine non superiore a giorni 10 (dieci) per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

ART. 17 - Capacità a contrarre

In aderenza a quanto disposto dall'art. 53, comma 16-ter del D. Lgs n. 165/2001 e dall'art.21 del D. Lgs n. 39/2013 e consapevole delle sanzioni previste dall'ultimo periodo del comma 16-ter del citato articolo, l'operatore economico dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi professionali ad ex dipendenti della Provincia di Oristano o a soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al D. Lgs n. 39/2013, che hanno esercitato poteri negoziali per conto del predetto Ente, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto che legava detti soggetti alla Provincia di Oristano. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del D.P.R. n. 62/2013, il Dirigente del Settore competente, il quale interviene in quest'atto in rappresentanza della Provincia, e l'Affidatario dichiarano, sotto la propria diretta responsabilità, che non sono intercorsi tra di loro nell'ultimo biennio rapporti contrattuali a titolo privato, né che il suddetto Dirigente Provinciale abbia ricevuto altre utilità dalla medesima Società.

ART. 18 - Spese e tasse

Saranno a carico del professionista tutte le spese relative alla presente Convenzione nonché le imposte o le tasse nascenti dalle vigenti disposizioni ad eccezione dell'I.V.A. e del contributo integrativo per CASSA, liberi professionisti, previsto dall'articolo 10 della Legge 3 gennaio 1981 n. 6 e successive modificazioni.

ART. 19 - Risoluzione.

	E' facoltà dell'Amministrazione committente risolvere il presente contratto in ogni momento quando il	
	tecnico incaricato contravvenga alle condizioni di cui al contratto stesso, oppure a norme di legge o	
	aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal responsabile del procedimento,	
	non produca la documentazione richiesta o la produca con ritardi pregiudizievoli, oppure assuma	
	atteggiamenti o comportamenti ostruzionistici o inadeguati nei confronti di autorità pubbliche	
	competenti al rilascio di atti di assenso da acquisire in ordine all'oggetto delle prestazioni. E' altresì	
	facoltà dell'Amministrazione committente risolvere il presente contratto qualora il tecnico incaricato,	
	in assenza di valida giustificazione scritta recapitata tempestivamente alla stessa Amministrazione	
	committente, si discosti dalle modalità di espletamento delle prestazioni stabilite nelle presente	
	Convenzione. Il contratto può altresì essere risolto in danno al Professionista incaricato in uno dei	
	seguenti casi:	
	a) accertamento della violazione delle prescrizioni di cui agli articoli precedenti; b) revoca o decadenza	
	dell'iscrizione all'ordine professionale di appartenenza; in caso di tecnico incaricato strutturato in	
	forma associata o societaria la condizione opera quando la struttura non disponga di una figura	
	professionale sostitutiva; c) perdita o sospensione della capacità a contrattare con la pubblica	
	amministrazione in seguito provvedimento giurisdizionale anche di natura cautelare; d) applicazione di	
	misure di prevenzione o di sicurezza in materia di lotta alla criminalità organizzata; e) violazione grave	
	o reiterata di disposizioni in materia fiscale, tributaria o contributiva, oppure in materia assistenziale o	
	del diritto del lavoro, verso i dipendenti o i collaboratori; f) accertamento della violazione della	
	disciplina del subappalto; g) accertamento della violazione del regime di incompatibilità; h)	
	superamento dei limiti massimi di applicazione delle penali. Costituisce altresì motivo di risoluzione	
	immediata del rapporto la violazione degli obblighi derivanti dal "Codice comportamento dipendenti	
	pubblici" della Provincia di Oristano. La risoluzione avviene con semplice comunicazione scritta	
	trasmessa via pec indicante la motivazione, purché con almeno 15 (quindici) giorni di preavviso; per	
	ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del Codice civile in materia di recesso e risoluzione	

	anticipata dei contratti.	
	ART. 20 - Tracciabilità flussi finanziari	
	Ai sensi dell’art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136, come sostituito dal D.L. 187/2010, convertito con	
	modifiche da legge 217/2010, che disciplina la materia della tracciabilità dei flussi finanziari, il	
	Professionista e relativo RTP dichiara di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari	
	dalla stessa prescritti. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti	
	idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce clausola di risoluzione del	
	contratto. Il Professionista che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di	
	tracciabilità finanziaria procede ai sensi delle suddette disposizioni. Il Professionista comunica, quali	
	estremi identificativi del conto corrente bancario di cui al precedente comma come segue intestato a	
	xxxxxxx - codice IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; che le persone delegate ad operare su tale conto sono:	
	xxxxxxx C.F. xxxxxxxxxxxxxxxx	
	Gli strumenti di incasso e di pagamento utilizzati dovranno riportare il CUP xxxxxx CIG:	
	xxxxxxxxxxxx.	
	ART. 21 - Protezione dei dati	
	La Stazione appaltante, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (RGDP), informa il	
	Professionista che tratterrà i dati contenuti nel presente contratto secondo le modalità e nei limiti di	
	cui all’informativa sottoscritta dal Professionista aggiudicatario.	
	ART. 22 - Rinvio ad altre disposizioni	
	La presente scrittura privata è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell’art. 5 del DPR.	
	131/1986. Saranno a carico del Professionista tutte le spese relative alla presente convenzione.	
	Questo atto viene redatto in modalità elettronica con apposizione di firme digitali ai sensi dell’art. 24,	
	del d.lgs. 07.03.2005, n. 82 Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD).	
	ART. 23 – Assolvimento dell'imposta di bollo	
	Si dà atto che , come da tab. A dell’allegato I.4 del D.Lgs 36/2023, il presente contratto è esente	

[illegible][illegible][illegible][illegible]